

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2685

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SAVIO

(V. Stampato Camera n. 3175)

*approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei
deputati nella seduta del 13 febbraio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1991*

Modifica all'articolo 8 della legge 14 marzo 1968, n. 273,
in materia di durata dei corsi di laurea in chimica e
tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell'Accademia
di sanità militare interforze

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 14 marzo 1968, n. 273, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere in casi eccezionali, su proposta del comandante dell'Accademia, una proroga ai termini stabiliti; il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata legale dei rispettivi corsi di laurea aumentata di due anni».

2. Gli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche o in veterinaria, dimessi dall'Istituto e nominati sergenti ai sensi dell'articolo 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273, i quali abbiano conseguito la relativa laurea e l'abilitazione professionale entro il periodo di tempo previsto dal secondo comma dell'articolo 8 della citata legge n. 273 del 1968, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono ottenere la nomina a tenente dei rispettivi Corpi, con anzianità successiva al conseguimento dell'abilitazione.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Modifica della durata dei corsi di laurea in chimica e

tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell'Accademia di sanità militare interforze».

. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.